SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGE 5 novembre 1996, n. 595.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996.

LEGGE 5 novembre 1996, n. 596.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.

LEGGE 5 novembre 1996, n. 597.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo e processo verbale, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994.

Da 96G0599 a 96G0604

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

Istituto universitario orientale di Napoli

DECRETO RETTORALE 13 novembre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Istituto.

96A7655-96A7613-96A7627

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 novembre 1996, n. 598.

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in conformità degli impegni assunti dal Governo in merito alla privatizzazione delle società possedute dallo Stato, di consentire al Ministero del tesoro, ai fini della successiva dismissione, la diretta acquisizione delle partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche allo scopo di ridurre le passività delle società cedenti, con conseguente diminuzione delle esposizioni debitorie garantite dal Tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Razionalizzazione delle dismissioni azionarie

1. Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni azionarie indirettamente possedute dal Tesoro, il Ministro del tesoro, secondo le direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può acquisire, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche assumendo, a fronte del valore delle partecipazioni trasferite, determinato ai sensi del comma 2, passività delle società stesse di pari importo. All'acquisto di dette partecipazioni, nonché all'estinzione delle eventuali passività assunte dal Tesoro ai sensi del presente comma, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, con le modalità stabilite con appositi decreti del Ministro del tesoro, che possono prevedere il subentro del Tesoro negli eventuali rapporti attivi e passivi posti in essere dalla società cedente in relazione alle partecipazioni trasferite.

2. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la società cedente, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. In via provvisoria il valore minimo di trasferimento delle partecipazioni è individuato, con i decreti di cui al comma 1 e secondo i criteri ivi indicati, sulla base dei valori di mercato ed è successivamente conguagliato rispetto all'eventuale maggior valore risultante dalla valutazione dei consulenti.

3. La reintegrazione del Fondo di cui al comma 1 avviene con i proventi netti della dismissione delle partecipazioni acquisite dal Tesoro ai sensi del presente articolo, con le modalità previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le somme confluite nel predetto Fondo, derivanti dall'eventuale maggior importo ricavato dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1 rispetto al valore delle azioni determinato secondo quanto previsto dal comma 2, al netto dei costi sostenuti, sono destinate all'estinzione di un corrispondente importo di passività della società cedente, secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro del tesoro. In assenza di passività da estinguere, il Tesoro corrisponderà i maggiori importi, ricavati dalla dismissione, alla società cedente.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

5. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di ristrutturazione societaria preordinate alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse. Si applica l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0623

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della lingua e letteratura spagnola.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Enrique Jimenez Villalonga;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della lingua e letteratura spagnola, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licenciado» in filologia spagnola, conseguito in Spagna dal dott. Enrique Jimenez Villalonga, nato a Mahon (Spagna) il 13 novembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il direttore: CIVELLO

96A7739

DECRETO 5 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area giuridica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Laurence Klesta;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area giuridica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «D.E.U.G.», «Licence» e «Maitrise» in diritto e il «Diplome d'Etudes Approfondies» in diritto dell'economia, conseguiti in Francia dalla dott.ssa Laurence Klesta, nata a Lione il 14 maggio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il direttore: CIVELLO

96A7740

DECRETO 5 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della fisica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Arnold Knijn;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessato presso enti pubblici di ricerca;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della fisica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di laurea in fisica tecnica, conseguito in Olanda dal dott. Arnold Knijn, nato a Rotterdam il 31 luglio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il direttore: CIVELLO

96A7741

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 1996.

Modificazione agli allegati del decreto ministeriale 27 marzo 1996 relativo alla lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*).

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera *c)*];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1996 concernente la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico *(Erwinia amylovora)* nel territorio della Repubblica italiana;

Considerata la richiesta dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia di includere il Dipartimento di protezione delle piante dalle malattie dell'Università degli studi di Bari tra i centri diagnostici nazionali, di cui all'allegato I, punto 1.4, del decreto ministeriale 27 marzo 1996;

Considerata la riconosciuta validità scientifica, a livello nazionale, del Dipartimento di protezione delle piante dalle malattie quale centro diagnostico;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 27 marzo 1996 sono modificati come segue:

1. All'allegato I, punto 1.4 è aggiunto il seguente Centro diagnostico nazionale:

Dipartimento di protezione delle piante dalle malattie - Via Amendola, 165/A - 70126 Bari.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7724

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 18 novembre 1996.

Approvazione del regolamento per l'attribuzione degli incarichi di ricerca, collaborazione tecnica e di associazione alle attività di ricerca dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la deliberazione n. 5367 del 30 aprile 1996, con la quale il consiglio direttivo ha approvato il «Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di ricerca, collaborazione tecnica e di associazione alle attività di ricerca dell'Istituto nazionale di fisica nucleare» (doc. gen. n. 1143/1996/Rev.);

Vista la nota dell'Istituto del 28 maggio 1996, prot. n. 012512, con la quale la deliberazione n. 5367 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8 e 17 della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1996, prot. n. SVE/1237/C/10.0;

Vista la deliberazione n. 5514 del 25 ottobre 1996 con la quale il consiglio direttivo ha approvato definitivamente il «Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di ricerca, collaborazione tecnica e di associazione alle attività di ricerca dell'Istituto nazionale di fisica nucleare» (doc. gen. n. 1143/1996/Rev. 1), ed ha dato mandato al Presidente di procedere ai conseguenti adempimenti;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla emanazione del citato regolamento nel testo deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto;

Dispone:

1) È emanato il «Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di ricerca, collaborazione tecnica e di associazione alle attività di ricerca dell'Istituto nazionale di fisica nucleare» (doc. gen. n. 1143/1996/Rev. 1), nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante.

2) La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989.

Frascati, 18 novembre 1996

Il presidente: MAIANI

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI RICERCA, COLLABORAZIONE TECNICA E DI ASSOCIAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE.

1. *Incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica.*

1. Per assolvere ai propri fini istituzionali l'Istituto si avvale, ai sensi del regolamento generale, art. 3, comma 1, oltre che di proprio personale, di personale dipendente da università, istituzioni di istruzione universitaria, istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche. A detto personale possono essere attribuiti incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Gli incarichi sono a titolo gratuito.

2. L'incarico di ricerca viene attribuito a scienziati che svolgano significativa attività di ricerca prevalentemente nell'ambito dei programmi dell'Istituto.

3. L'incarico di ricerca può inoltre essere attribuito ad eminenti personalità scientifiche italiane e straniere su proposta del presidente.

4. L'incarico di collaborazione tecnica viene attribuito a personale che operi nelle strutture dell'Istituto in stretto collegamento con i gruppi di ricerca INFN.

2. *Incarichi di associazione scientifica, di associazione tecnica e di associazione tecnologica.*

1. Le altre forme di associazione alle attività dell'Istituto previste dall'art. 3, comma 2, del regolamento generale si attuano mediante l'attribuzione di incarichi di associazione scientifica, di associazione tecnologica e di associazione tecnica, secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal consiglio direttivo. Gli incarichi sono a titolo gratuito.

2. L'incarico di associazione scientifica viene attribuito a docenti e ricercatori universitari nonché a personale di altri enti ed amministrazioni pubbliche che svolgano attività di ricerca nell'ambito dei programmi dell'Istituto. Esso viene attribuito altresì a studenti e borsisti che partecipano ai programmi di ricerca dell'Istituto ai fini della propria formazione scientifica e professionale. Esso viene infine attribuito a studiosi stranieri che operino nelle strutture dell'INFN.

3. L'incarico di associazione scientifica può inoltre essere attribuito dal presidente a personalità scientifiche italiane e straniere.

4. L'incarico di associazione tecnologica viene attribuito a docenti e ricercatori universitari di discipline tecnologiche e a personale tecnologo di altri enti ed istituzioni di ricerca che collaborino all'attività dei gruppi di ricerca dell'Istituto. Esso viene attribuito altresì a studenti e borsisti di disciplina tecnologica che partecipano ai programmi di ricerca dell'Istituto ai fini della propria formazione scientifica e professionale.

5. L'incarico di associazione tecnica viene attribuito a personale che operi in collegamento con i gruppi di ricerca INFN in maniera non continuativa.

3. *Modalità di attribuzione degli incarichi.*

1. Gli incarichi sono attribuiti su richiesta dell'interessato, previo assenso dell'istituzione di appartenenza, su proposta del direttore della struttura.

2. Gli incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica sono attribuiti dal consiglio direttivo previa istruzione da parte della giunta esecutiva.

3. Gli incarichi di associazione scientifica, di associazione tecnologica e di associazione tecnica sono attribuiti dal presidente.

4. *Periodo di validità*

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento decorrono dalla data di attribuzione e scadono il 31 dicembre di quell'anno o al momento in cui decadono le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione. Gli incarichi possono essere rinnovati secondo procedure fissate dal consiglio direttivo.

2. Gli incarichi sono revocati con provvedimento dell'organo che li ha attribuiti, su proposta motivata del direttore della struttura di appartenenza.

3. Gli incarichi di ricerca sono esaminati periodicamente dal consiglio direttivo previa istruzione da parte della giunta esecutiva al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2.

5. *Contingenti massimi.*

1. Il consiglio direttivo stabilisce ogni anno, preventivamente, i contingenti massimi degli incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica, di associazione scientifica, di associazione tecnologica e di associazione tecnica, definendo anche, con apposito provvedimento, le norme particolari da applicarsi per quell'anno.

6. *Rischi derivanti dall'attività di lavoro.*

1. Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti e quelle con rischi da altri agenti fisici, chimici e biologici, l'istituto e l'ente di appartenenza concorderanno le modalità per assicurare gli adempimenti stabiliti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal decreto legislativo n. 230/1995 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle normative vigenti nel tempo.

7. *Norme provvisorie.*

1. Il presente regolamento costituisce stralcio del regolamento del personale dell'INFN, attualmente in preparazione, e in esso verrà integrato.

2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento valgono le norme in vigore.

96A7725

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 8 novembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Visto il proprio decreto n. 116 del 19 ottobre 1996, concernente il riordinamento della facoltà di statistica e dei corsi di laurea e di diploma ad essa afferenti;

Riscontrato che all'art. 53, comma primo, nell'elencazione dei corsi di laurea è stata omessa l'indicazione del corso di laurea in statistica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1.

L'art. 53, comma primo, concernente l'elencazione dei corsi di laurea e di diploma afferenti alla facoltà di scienze statistiche, è soppresso e sostituito dal seguente:

1. La facoltà di scienze statistiche conferisce le seguenti lauree e i seguenti diplomi universitari:

Lauree:

1) scienze statistiche demografiche e sociali;

2) scienze statistiche ed economiche;

3) statistica.

Diplomi:

1) statistica;

2) statistica e informatica per la gestione delle imprese;

3) statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 8 novembre 1996

Il rettore: MARCHESINI

96A7760

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decrèto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, appprovato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, relativa alla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994 con il quale è stata approvata la nuova tabella III dell'ordinamento didattico relativa al corso di laurea in giurisprudenza;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 dell'8 agosto 1994, relativi ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995, contenente ulteriori modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di giurisprudenza rispettivamente del 23 febbraio 1996, 14 settembre 1995 e 11 ottobre 1995, con le quali è stato approvato l'adeguamento della facoltà di giurisprudenza alla tabella didattica, nonché l'adeguamento delle discipline ai settori scientifico-disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 20 novembre 1995 e 13 dicembre 1995, hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa al corso di laurea in giurisprudenza;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con note numeri 1051 del 9 maggio 1995 e 109 del 15 gennaio 1996;

Viste le note ministeriali numeri 844 del 1° giugno 1996 e 1530 del 3 agosto 1996 relative alla suindicata proposta;

Visto il decreto rettorale 8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996, con il quale è stata modificata la tabella III relativamente all'art. 5, lettera A e alle «altre aree»;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in giurisprudenza;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dall'11 al 13 relativi al corso di laurea in giurisprudenza sono così sostituiti:

Titolo II

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 11. — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza di durata quadriennale.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12. — Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 13. — 1. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1. Area del diritto amministrativo;
2. Area del diritto civile;
3. Area del diritto commerciale;
4. Area del diritto comparato e comunitario;
5. Area del diritto costituzionale;
6. Area del diritto del lavoro;
7. Area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);
8. Area del diritto penale;
9. Area del diritto processuale civile;
10. Area del diritto processuale penale;
11. Area del diritto romano;
12. Area della storia del diritto medioevale e moderno;
13. Area economico-finanziaria;
14. Area filosofico-giuridica.

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, il consiglio di facoltà prevede l'obbligatorietà di almeno una annualità d'insegnamento.

3. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

4. Per ognuna delle aree di cui al precedente comma 1 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

Le discipline insostituibili, individuate nelle 14 aree disciplinari fondamentali, sono le seguenti:

1. Area del diritto amministrativo:
   Diritto amministrativo (parte sostanziale) (N10X);
   Diritto amministrativo (parte processuale) (N10X).

2. Area del diritto civile:
Istituzioni di diritto privato (N01X);
Diritto civile (N01X).

3. Area del diritto commerciale:
Diritto commerciale (N04X).

4. Area del diritto comparato e comunitario:
Diritto privato comparato (N02X);
e/o in alternativa
Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X).

5. Area del diritto costituzionale:
Diritto costituzionale (N08X).

6. Area del diritto del lavoro:
Diritto del lavoro (N07X).

7. Area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali):
Diritto internazionale (N14X).

8. Area del diritto penale:
Diritto penale (parte generale) (N17X).

9. Area del diritto processuale civile:
Diritto processuale civile (N15X).

10. Area del diritto processuale penale:
Procedura penale (N16X).

11. Area del diritto romano:
Istituzioni di diritto romano (N18X).

12. Area della storia del diritto medioevale e moderno:
Storia del diritto italiano (I - parte istituzionale) (N19X).

13. Area economico-finanziaria:
Economia politica (P01A).

14. Area filosofico-giuridica:
Filosofia del diritto (N20X).

Le discipline attivabili del corso di laurea in giurisprudenza sono le seguenti:

1. Istituzioni di diritto privato (N01X);
2. Istituzioni di diritto romano (N18X);
3. Filosofia del diritto (N20X);
4. Storia del diritto romano (N18X);
5. Storia del diritto italiano I (parte istituzionale) (N19X);
6. Storia del diritto italiano II (parte monografica) (N19X);
7. Economia politica (P01A);
8. Diritto finanziario (N13X);
9. Diritto costituzionale (N08X);
10. Diritto ecclesiastico (N12X);
11. Diritto romano (N18X);
12. Diritto civile (N01X);
13. Diritto commerciale (N04X);
14. Diritto del lavoro (N07X);
15. Diritto processuale civile (N15X);
16. Diritto internazionale (N14X);
17. Diritto amministrativo - parte istituzionale (N10X);
18. Diritto amministrativo - parte processuale (N10X);
19. Diritto penale - parte generale (N17X);
20. Procedura penale (N16X);
21. Statistica (S01A);
22. Demografia (S03A);
23. Medicina legale (F22B);
24. Antropologia criminale (F22B);
25. Diritto canonico (N12X);
26. Diritto industriale (N04X);
27. Diritto della previdenza sociale (N07X);
28. Diritto agrario (N03X);
29. Diritto della navigazione (N06X);
30. Psicologia (M01A);
31. Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
32. Esegesi delle fonti del diritto romano (N18X);
33. Diritto comune (N19X);
34. Storia delle dottrine politiche (Q01B);
35. Diritto tributario (N13B);
36. Organizzazione internazionale (N14X);
37. Diritto privato comparato (N02X);
38. Diritto diplomatico consolare (N14X);
39. Diritto fallimentare (N15X);
40. Teoria generale del diritto (N20X);
41. Sociologia del diritto (Q05F);
42. Diritto penitenziario (N16X);
43. Storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa (N12X);
44. Diritto costituzionale regionale (N08X);
45. Diritto delle Comunità europee (N14X);
46. Dottrina dello Stato (N09X);
47. Diritto sindacale (N07X);
48. Diritto penale commerciale (N16X);
49. Diritto valutario (N05X);
50. Contabilità di Stato (N10X);
51. Diritto commerciale comunitario (N04X);
52. Diritto urbanistico (N04X);
53. Diritto bancario (N05X);
54. Diritto di famiglia (N01X);
55. Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X);
56. Diritto parlamentare (N08X);
57. Giustizia costituzionale (N08X);
58. Informatica giuridica (N20X);
59. Diritto penale dell'economia (N17X);
60. Statistica giudiziaria (S03B);

61. Diritto dell'esecuzione penale (N16X);

62. Diritto dei trasporti (N06X).

L'insegnamento di Istituzioni di diritto romano è propedeutico a:

Diritto romano, Esegesi delle fonti del diritto romano, Storia del diritto italiano I.

L'insegnamento di Istituzioni di diritto privato è propedeutico a:

Diritto agrario, Diritto commerciale, Diritto civile, Diritto della navigazione, Diritto del lavoro, Diritto fallimentare, Diritto industriale, Diritto privato comparato, Diritto processuale civile, Diritto bancario, Medicina legale, Diritto amministrativo sostanziale e Diritto amministrativo processuale, Diritto internazionale, Diritto di famiglia.

L'insegnamento di Diritto commerciale è propedeutico a:

Diritto bancario, Diritto del lavoro, Diritto fallimentare, Diritto agrario.

L'insegnamento di Diritto costituzionale è propedeutico a:

Diritto del lavoro, Diritto amministrativo sostanziale e Diritto amministrativo processuale, Diritto costituzionale regionale, Diritto parlamentare, Giustizia costituzionale, Diritto ecclesiastico, Contabilità di Stato, Diritto processuale civile, Diritto internazionale.

L'insegnamento di Diritto processuale civile è propedeutico a:

Diritto della previdenza sociale.

L'insegnamento di Diritto penale è propedeutico a:

Diritto penitenziario, Medicina legale, Criminologia.

L'insegnamento di Diritto amministrativo sostanziale è propedeutico a:

Diritto urbanistico, Diritto pubblico dell'economia.

L'insegnamento di Diritto internazionale è propedeutico a:

Organizzazione internazionale e Diritto delle comunità europee.

La tabella vale solo per gli studenti di nuova iscrizione, salvo la facoltà per quelli già iscritti di optare per la nuova tabella.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1996

Il rettore: MISTRETTA

96A7618

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto del 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge del 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge dell'11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 con il quale è stato istituito il diploma universitario in edilizia;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1994 con il quale si sono apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria di Como dell'11 gennaio 1996;

Vista la deliberazione del senato accademico del 15 gennaio 1996;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 24 gennaio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 1996;

Decreta

l'inserimento degli articoli da 87 a 113 del titolo II - facoltà di ingegneria di Como, capitolo V, concernente i corsi di diploma della medesima, e capitolo VI, concernente il corso di diploma in edilizia, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Capitolo V

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI

Art. 87. — *Durata degli studi, corsi di diploma.*

1) La facoltà di ingegneria di Como conferisce i seguenti diplomi universitari (d.u.), di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

nel settore civile:
in ingegneria delle infrastrutture;

nel settore industriale:
in ingegneria aerospaziale;
in ingegneria chimica;
in ingegneria elettrica;
in ingegneria energetica;
in ingegneria meccanica;

nel settore dell'informazione:
in ingegneria delle telecomunicazioni;
in ingegneria elettronica;
in ingegneria informatica;

intersettoriale:
in ingegneria biomedica;
in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
in ingegneria dell'automazione;
in ingegneria logistica e della produzione.

2) L'iscrizione ai corsi di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

3) Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, 4° comma, della legge 341/1990.

4) Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 88. — *Finalità dei corsi di diploma.*

1) Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi di competenze sia di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di d.u. di cui all'art. 87 possono essere articolati in orientamenti definiti dalla facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di d.u. se esistenti, all'atto della emanazione del regolamento didattico dei d.u. Gli orientamenti saranno caratterizzati da moduli didattici, in numero non inferiore a 3, scelti dalla facoltà, in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento.

2) Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria .....» con la specificazione del corso di diploma seguito.

3) Obiettivo generale di ciascun corso di diploma è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attività di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta, però, più agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico; una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.

Art. 89. — *Ordinamento didattico dei corsi di d.u.*

1) La durata degli studi dei corsi di d.u. in ingegneria è fissata in tre anni.

2) Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento della facoltà.

3) L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico (m.d.) che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, etc.) di almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potrà essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

4) Complessivamente (sui tre anni di corso) l'attività didattica comprende almeno 2.100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

5) Gli insegnamenti che saranno annualmente inseriti nel manifesto, nel rispetto dei moduli didattici elencati nelle tabelle relative ai singoli diplomi universitari in ingegneria artt. 94 - 106 e 111, dovranno assicurare nel loro insieme non meno di 1.500 ore di attività formative (lezioni ed esercitazioni). Le restanti ore necessarie per raggiungere il globale di 2.100, saranno assicurate dallo svolgimento di attività di laboratorio, tirocinio, conferenze. La facoltà, nel proprio regolamento didattico, potrà prevedere di affidare l'attività didattica relativa ai laboratori ed alla organizzazione dei tirocini e delle conferenze ed alla relativa attività di tutoring a professori di ruolo o ricercatori confermati o a professori a contratto.

6) L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

7) L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal Consiglio della competente struttura didattica, equivalente, al massimo, a due moduli didattici.

8) Nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, i consigli dei corsi di diploma competenti potranno prevedere l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Le modalità di riconoscimento del periodo di studio effettuato

all'estero, presso le università con le quali siano state stipulate convenzioni di scambio degli allievi dei corsi di diploma, ai fini del completamento degli studi per il conseguimento del diploma saranno stabilite nel regolamento didattico di facoltà.

9) La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

10) Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste nello statuto del Politecnico, a professori a contratto.

11) Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti, come regolari, non superiore, di norma, alle cento unità.

12) Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti.

13) La facoltà nello stabilire le prove di valutazione degli studenti farà ricorso a criteri che prevedano l'obbligatorietà del sostenere la valutazione, la globalità e continuità dell'accertamento,nonché l'accorpamento delle prove di valutazione in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

Art. 90. — *Esame di diploma.*

1) Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver-seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per il numero di m.d. proposto da ciascun corso di d.u. ed approvato dal consiglio di facoltà. Il numero minimo di m.d. non potrà essere inferiore a 30.

2) L'esame finale di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 91. — *Regolamento didattico dei d.u.*

1) Il consiglio di facoltà determina con apposito regolamento:

a) l'articolazione dei corsi di d.u. in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990;

b) il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli del numero di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici;

c) i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

2) Il consiglio di facoltà definisce, sulla base dei regolamenti didattici di Ateneo e di facoltà vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma la denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda i m.d. obbligatori di cui agli articoli 94, 106 e 111, sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di m.d. che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito all'art. 90.

3) Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990.

4) Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del d.u., nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla d.u.

5) L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma, di svolgimento, di docente.

6) La facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera; le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa.

Art. 92. — *Corsi di laurea e di diploma universitario affini.*

1) Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di d.u. di cui all'art. 87 sono dichiarati mutuamente affini ed affini ai corsi di laurea in ingegneria:

1) ingegneria aerospaziale;
2) ingegneria biomedica;
3) ingegneria chimica;
4) ingegneria civile;
5) ingegneria dei materiali;
6) ingegneria dell'ambiente e del territorio;
7) ingegneria delle telecomunicazioni;
8) ingegneria elettrica;
9) ingegneria elettronica;
10) ingegneria gestionale;
11) ingegneria informatica;
12) ingegneria meccanica;
13) ingegneria nucleare.

2) Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di d.u., è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di d.u., indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli

insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

3) Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà in ogni caso essere superiore al terzo.

4) Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di d.u. o da un corso di laurea ad un corso di d.u., sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscera gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea che a coloro che avessero interrotto gli studi di un corso di laurea in ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

5) I corsi di d.u. in ingegneria di cui all'art. 87 e quelli di laurea in ingegneria aventi identica denominazione, sono considerati strettamente affini. Sono dichiarati inoltre strettamente affini il corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione con la laurea in ingegneria gestionale e il corso di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse con la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

6) La facoltà nel riconoscere gli studi nel corso di d.u. per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi sia gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano in numero maggiore di norma, rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 93. — *Norme transitorie.*

1) Il corso di diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica viene sostituito dal corso di d.u. in ingegneria informatica.

Nel regolamento di facoltà verranno definite le norme, relative agli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo, per la conclusione degli studi.

Art. 94. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria aerospaziale.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria aerospaziale tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica Statistica		
B01	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Econ. e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Mecc. dei solidi
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I03X	Fluidodinamica		
I15B	Principi di ingegneria chimica		
I17X	Elettrotecnica	1	Principi e appl.
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I13X	Metallurgia		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
I03X	Fluidodinamica	[illegible]	
I02A	Meccanica del volo	1	
I02B	Costruzioni e strutture aerospaziali	2	
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	1	
I04A	Propulsione aerospaziale	2	
K01X	Elettronica	1	
K04X	Automatica		
		Tot. 24	

Art. 95. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria dell'ambiente e delle risorse.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria dell'ambiente e delle risorse tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Econ. e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
D01B-D01C	Geologia stratigrafica - Geologia strutturale	1	
D02B	Geologia applicata		
D04B-H06X	Geofisica applicata - Geotecnica	1	
I16A	Ingegneria degli scavi e delle miniere		
I16B	Ingegneria delle materie prime		
H11X	Disegno	1	Rappresentazione
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
H05X	Topografia e cartografia	1	Ril. del territorio
H01A	Idraulica	1	Mecc. dei liquidi
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Mecc. del continuo
I03X	Fluidodinamica	1	Mecc. dei fluidi e dei solidi
I07X	Meccanica applicata alle macchine		
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1	Fluidi del suolo e del sottosuolo
I16C	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo		
E03A-H02X	Ecologia - Ingegneria sanitaria-ambientale	1	Ing. amb. ed ecol.
I15B	Principi di ingegneria chimica	1	Ing chimica-amb.
I12B-I15C	Impianti nucleari - Impianti chimici	1	Tecnica della sic. ambientale
I15E	Chimica industriale e tecnologica		
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Energetica
I05B	Fisica tecnica ambientale		
I17X-I19X	Elettrotecnica - Sistemi elettrici per l'energia	1	Fond. e imp. elettrici
K01X-K02X	Elettronica - Campi elettromagnetici	1	Principi di ing. dell'informazione
K03X-K04X	Telecomunicazioni - Automatica		
		Tot. 23	

Art. 96. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria dell'automazione.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria dell'automazione tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Econ. e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	2	Fond. della mecc.
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodin., termot.
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1	Trasf. di energia
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Processi tecn. e lavorazioni autom.
I11X	Impianti industriali meccanici	1	Gestione e contr. degli impianti
I17X	Elettrotecnica	2	Principi, azionamenti e impianti elettrici
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
K01X	Elettronica	2	Fond. di elettron. di comunic. el. e di calcolatori
K03X	Telecomunicazioni		
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni		
K01X	Elettronica	1	Fond. di elettronica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Applicazioni
K04X	Automatica	3	Fond. e appl. dell'automatica
A04B	Ricerca operativa	1	Modelli e ottim. controllo di proc. e di appalti
K04X	Automatica		
		Tot. 24	

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	Mecc. dei solidi e delle macchine
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	Materiali biocompatibili
I26B	Bioingegneria chimica		
I17X	Elettrotecnica	1	Principi e macc. elettriche
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
K01X	Elettronica	1	
K03X	Telecomunicazioni	2	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni		
K04X	Automatica	1	
		Tot. 23	

Art. 97. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria biomedica.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria biomedica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Econ. e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
E05A-E13X	Biochimica - Biologia applicata	2	
E04A-E06A	Fisiologia generale - Fisiologia umana		
K06X	Bioingegneria elettronica	3	Principi di bioingegneria
I26A	Bioingegneria meccanica		
I26B	Bioingegneria chimica		
I03X	Fluidodinamica	1	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1	Princ. di termofis. e macchine a fluido
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica amb.		

Art. 98. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria chimica.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria chimica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Econ. e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Mecc. dei solidi
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I03X	Fluidodinamica		
I15B	Principi di ingegneria chimica		

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
I17X	Elettrotecnica	1	Principi e appl
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I13X	Metallurgia		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
C05X	Chimica organica	1	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1	
I15C	Impianti chimici	2	
I15D	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	1	
I15E	Chimica industriale e tecnologica	2	
		Tot. 22	

Art. 99. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria elettrica.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria elettrica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Econ. e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Mecc. dei solidi
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I03X	Fluidodinamica		
I15B	Principi di ingegneria chimica		
I17X	Elettrotecnica	1	Principi e appl.
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I13X	Metallurgia		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
I17X	Elettrotecnica	1	Principi di ing. elettrica
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1	Elettronica industriale di potenza
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
K01X	Elettronica		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1	
K01X	Elettronica	1	Fondamenti e circ.
K04X	Automatica	1	Controlli autom.
		Tot. 22	

Art. 100. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria elettronica.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria elettronica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B	Probabilità e statistica matematica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A	Fisica generale	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1	Econ. e gestione
P01A	Economia politica		
I17X	Elettrotecnica	1	
K01X	Elettronica	1	
K02X	Campi elettromagnetici	1	
K03X	Telecomunicazioni		
K04X	Automatica	1	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2	
K01X	Elettronica	4	Componenti, circ. e tecnologie
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1	
K02X	Campi elettromagnetici	1	
K03X	Telecomunicazioni	1	
K04X	Automatica	1	
K02X	Campi elettromagnetici		
K03X	Telecomunicazioni		
		Tot. 23	

Art. 101. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria energetica.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria energetica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Econ. e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Mecc. dei solidi
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I03X	Fluidodinamica	1	
I15B	Principi di ingegneria chimica		
I17X	Elettrotecnica	1	Principi e appl.
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I13X	Metallurgia		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
I05A-I04B	Fisica tecnica industriale - Macchine a fluido	1	Termo fluidodinam. applicata
I12B-I03X	Impianti nucleari - Fluidodinamica		
I04B-I05A	Macchine a fluido - Fisica tecnica industriale	1	Fond. di energetica
I17X	Elettrotecnica	2	Sistemi energetici elettrici e misure per l'en.
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
K10X	Misure elettriche ed elettroniche		
A04B	Ricerca operativa	1	Organizzazione e gestione tecnico-econom. dei sist. energetici
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
I11X	Impianti industriali meccanici		
P01A	Economia politica		
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Prot. e impatto ambientale dei sist. energetici e misure per l'en.
I05B	Fisica tecnica ambientale		
I12B	Impianti nucleari		
I12C	Misure e strumentazione nucleari		

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
I15B	Principi di ingegneria chimica	1	Chimica dei combustibili e chimica ambientale
I15C	Impianti chimici		
I15E	Chimica industriale e tecnologica		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	Applicazioni di meccanica e misure per l'en.
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I06X	Misure meccaniche e termiche		
		Tot. 23	

Art. 102. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria informatica.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria informatica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo		
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1	Econ. e gestione
P01A	Economia politica		
I17X	Elettrotecnica	1	
K01X	Elettronica	1	
K02X	Campi elettromagnetici	1	
K03X	Telecomunicazioni		
K04X	Automatica	1	
K05A	Sistema di elaborazione delle informazioni	2	
K05A	Sistema di elaborazione delle informazioni	4	
A04B	Ricerca operativa	1	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni		
K04X	Automatica	1	
K01X	Elettronica	1	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche		
K03X	Telecomunicazioni	1	
		Tot 23	

Art. 103. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria delle infrastrutture.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria delle infrastrutture tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Econ. e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
H11X	Disegno	1	
H01A	Idraulica	1	
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime		
D02B	Geologia applicata	1	
H06X	Geotecnica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	
H01A	Idraulica	1	
H01B	Costruzioni idrauliche		
H01C	Costruzioni marittime		
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	1	
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1	
H04X	Trasporti	1	
H05X	Topografia e cartografia	1	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I17X	Elettrotecnica	1	Elettrotecnica e sue applicazioni
I17X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
		Tot 23	

Art. 104. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria logistica e della produzione.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria logistica e della produzione tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1	Econ. e gestione
P01A	Economia politica		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Meccanica dei solidi
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	2	
I11X	Impianti industriali meccanici	1	Logistica
I17X	Elettrotecnica	1	Principi, azionamenti e impianti elettrici
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
K01X	Elettronica	1	Apparati e strum.
K04X	Automatica	2	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni		
A04B	Ricerca operativa	1	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Gestione ind. dell'energia
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
I11C	Impianti industriali meccanici	1	Gestione degli impianti industriali
I15C	Impianti chimici		
I19C	Sistemi elettrici per l'energia		
		Tot. 23	

Art. 105. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria meccanica.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria meccanica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1	Econ. e gestione
P01A	Economia politica		
H07A	Scienze delle costruzioni	1	Mecc. dei solidi
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I03X	Fluidodinamica		
I15B	Principi di ingegneria chimica		
I17X	Elettrotecnica	1	Principi e appl.
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I13X	Metallurgia		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
H01A	Idraulica	1	Meccanica dei fluidi
I03X	Fluidodinamica		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	
I04B	Macchine a fluido	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	
I11X	Impianti industriali meccanici	1	
I17X	Elettrotecnica	1	Azionamenti elettrici
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
		Tot. 23	

Art. 106. — *Moduli didattici del corso di d.u. in ingegneria delle telecomunicazioni.*

Per il conseguimento del d.u. in ingegneria delle telecomunicazioni tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 89 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A .	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Econ. e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
I17X	Elettrotecnica	1	
K01X	Elettronica	1	
K02X	Campi elettromagnetici	1	
K03X	Telecomunicazioni		
K04X	Automatica	1	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2	
K03X	Telecomunicazioni	4	Elab., trasmissione e comm. dell'inf.
K02X	Campi elettromagnetici	2	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1	
K01X	Elettronica	1	
		Tot 23	

Capitolo VI

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA

Art. 107. *Istituzione e durata del corso.*

1) Presso la facoltà di ingegneria di Como è istituito il corso di diploma universitario in edilizia.

2) Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio.

3) Il corso di diploma in edilizia, nei tre indirizzi previsti di: «costruzione», «rilevamento», «gestione», fornirà competenze per rispondere alla domanda presente nel settore edilizio, tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile, dell'attività di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della stima economica dei processi edilizi.

4) Il corso degli studi ha durata triennale.

5) Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in edilizia.

Art. 108. — *Accesso al corso di diploma.*

1) L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

2) Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

3) Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 109. — Affinità tra corsi di laurea e diplomi universitari.

1) Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in edilizia è dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile.

2) Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale e professionale, propedeutica alla formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

3) Il riconoscimento degli studi sostenuti avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai *curricula* dei corsi di laurea;

gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a diciotto annualità; le facoltà indicheranno sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i *curricula*, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea; gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea;

il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; l'anno di corso sarà di regola il terzo;

nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 110. — *Articolazione del corso degli studi.*

1) L'attività didattica è di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da più docenti.

2) Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto corrispondono ad una annualità.

3) L'attività didattica complessiva comprenderà non meno di 2.100 ore suddivise in: non meno di 1.650 ore (33 moduli e 16,5 annualità) per attività didattica; non meno di 250 ore per attività di laboratorio per esercitazioni o per un ulteriore modulo; non meno di 200 ore per attività di tirocinio.

4) Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 17.

5) L'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati.

6) Nel definire le modalità di esame sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro.

7) Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

8) Parte dell'attività didattica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore di ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali.

9) L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere.

10) Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 111. — *Ordinamento didattico.*

1) L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica.

2) Oltre ai moduli che saranno scelti conformemente alle indicazioni di cui al successivo punto 3 dovranno essere previsti moduli per un totale di 200 ore (2 annualità/4 moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale dalle facoltà per soddisfare le esigenze formative di settore e di orientamento all'interno dell'indirizzo; la facoltà per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano di studi potrà discostarsi da quanto indicato nelle tabelle di cui al successivo punto 3 al massimo per quattro moduli didattici.

3) Moduli didattici del corso di d.u. in edilizia.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A02B	Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica	2	Istituzioni di matematiche; analisi matematica
B01A I05A-I05B H08A	Fisica generale Fisica tecnica industriale Fis. tec. ambientale Architettura tecnica	3	Fisica, elementi di fisica tecnica, progetti di servizi tecnologici
H11X	Disegno	3	Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva; disegno edile; disegno dell'architettura
H05X	Topografia e cartografia	2	Elementi di topografia
H06X-H07A H07B	Geotecnica - Scienza delle costruzioni Tecnica delle costruzioni	3	Elementi di geotecnica, di scienza e di tecnica delle costruzioni
H08A-H08B H10A	Architettura tecnica - Tecnica e produzione edilizia - Composizione architettonica e urbana	5	Elementi di architettura tecnica, organizzazione del cantiere, etc.
H15X	Estimo	1	Fondamenti di estimo
N10X	Diritto amministrativo	2	Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia; diritto urbanistico
H12X	Storia dell'architettura	1	Storia dell'architettura; storia delle tecniche architettoniche

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	Tecnologia dei materiali e chimica applicata
H08A-H11X	Architettura tecnica - Disegno	1	Progettazione edile assistita; disegno automatico
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni		
		Tot. 24	

Indirizzo costruzione.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
H07B	Tecnica delle costruzioni	1	Tecnica delle costruzioni
H08A-H08B	Architettura tecnica - Tecnica e produzione edilizia	4	Architettura tecnica; organizzazione del cantiere
		Tot. 29	

Indirizzo rilevamento

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
H10A	Composizione architettonica urbana	1	Composizione architettonica; progettazione edile
H11X-H12X	Disegno - Storia dell'architettura	2	Rilievo dell'architettura; storia dell'architettura
H05X	Topografia e cartografia	2	Topografia; fotogrammetria; cartografia tematica
		Tot 29	

Indirizzo gestione.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico gestionale	3	Estimo; economia e organizzazione aziendale
H08B	Tecnica e produzione edilizia	2	Programmazione e costi per l'edilizia; tecnologia degli elementi costruttivi
		Tot. 29	

Art. 112. — *Esame di diploma.*

1) Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio.

2) L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

3) Per l'esame di diploma lo studente dovrà presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale.

Art. 113. — *Regolamento dei corsi di diploma.*

1) I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

2) In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 111.

3) Nel piano degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame; le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 ottobre 1996

Il rettore: DE MAIO

96A7646

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 11 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli artt. 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Considerato che il decreto rettorale n. 21103 del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1996, concernente la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione prevedeva ancora l'afferenza del corso di laurea in materie letterarie quale corso, però, in via di soppressione;

Preso atto che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 17 aprile 1996, vincolava il proprio parere favorevole alla sopracitata modifica di statuto alla soppressione d'ufficio, dalla nuova facoltà, del diploma triennale di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Visti il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 febbraio 1996 recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in materie

letterarie» ed il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 20 febbraio 1996 recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla soppressione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari», entrambi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1996;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero del 22 maggio 1996, intesa ad ottenere la soppressione del corso di laurea quadriennale in materie letterarie e del corso di diploma triennale di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Vista la proposta del senato accademico del 26 giugno 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 1654, in merito alla soppressione del corso di laurea in materie letterarie e del corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo I «Disposizioni generali comuni alle dieci facoltà», all'art. 5 del vigente statuto, concernente le lauree ed i diplomi conferiti nell'Università, sono soppressi, nella parte relativa alla facoltà di scienze della formazione, il corso di laurea in materie letterarie ed il corso di diploma triennale di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Alla facoltà di scienze della formazione rimangono afferenti, pertanto, i seguenti corsi di laurea e di diploma:

«nella facoltà di scienze della formazione:

la laurea in scienze dell'educazione;

la laurea in psicologia;

il diploma universitario triennale in servizio sociale».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «Facoltà di scienze della formazione», l'art. 83, relativo alla laurea in materie letterarie, e l'art. 99, relativo al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, del vigente statuto sono abrogati con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 3.

Conseguentemente alle modifiche sopra riportate, nella parte V «Degli studenti, degli esami e delle tasse», titolo II «Disposizioni particolari per le varie facoltà», al punto 2 - Facoltà di scienze della formazione, gli articoli 174 e 175 del vigente statuto sono abrogati con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 novembre 1996

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

96A7670

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quinta seduta comune, mercoledì 27 novembre 1996, alle ore tredici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

95A7785

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, recante: «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale».

Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, recante «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1996.

96A7786

Mancata conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale».

Il decreto-legge 20 settembre 1996, n 491, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1996.

96A7787

Mancata conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996».

Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1996.

96A7788

Mancata conversione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 224 del 24 settembre 1996.

96A7789

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. F 350/1996 del 15 aprile 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CHITIODIN», nella confezione polvere aspersorio flac.no 100 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15991 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: iodio supportato su chitosano.

Titolare A.I.C.: International Medical Service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina km. 26,500, Pomezia (Roma), codice fiscale n 07869740584.

N. A.I.C.: 032654079 (in base 10) - 0Z4JRZ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: IMS - International Medical Service S.r.l. - Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società International Medical Service S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto F n. 683/1996 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) SOLUZIONE DI RINGER ACETATO, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: soluzione perfusionale in contenitori di vetro, a dose singola da 50 - 100 - 250 e 500 ml, ermeticamente chiusi mediante tappi in materiale elastomero e ghiera di protezione in alluminio. Soluzione perfusionale in sacche di polivinilcloruro plastificato, a dose singola da 100 - 250 - 500 - 1000 ml, ermeticamente chiuse mediante termosaldatura, provvisti di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 6, potassio cloruro g 0,3, calcio cloruro $2H_2O$ g 0,22, sodio acetato $3H_2O$ g 4, acqua per preparazioni iniettabili q b.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica Industria Ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in zona industriale, Senise (Potenza) - codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml: 032612018/G (in base 10) - 0Z37FL (in base 32);

flacone 100 ml: 032612020/G (in base 10) - 0Z37PN (in base 32);

flacone 250 ml: 032612032/G (in base 10) - 0Z37Q0 (in base 32);

flacone 500 ml: 032612044/G (in base 10) - 0Z37QD (in base 32);

sacca PVC 100 ml: 032612057/G (in base 10) - 0Z37QT (in base 32);

sacca PVC 250 ml: 032612069/G (in base 10) - 0Z37R5 (in base 32);

sacca PVC 500 ml: 032612071/G (in base 10) - 0Z37R7 (in base 32);

sacca PVC 1000 ml: 032612083/G (in base 10) - 0Z37RM (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 860/1996 del 17 ottobre 1996

Specialità medicinale ATROVENT nella forma e confezioni: «40» bomboletta aerosol dosato 10 ml pari a 200 erogazioni; «20» bomboletta aerosol dosato 10 ml pari a 200 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria 10 - codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Boehringer Ingelheim KG, nello stabilimento sito in 55216 Ingelheim am Rhein (Germania).

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40»: bomboletta aerosol dosato 10 ml pari a 200 erogazioni: A.I.C. n. 029308044 (in base 10) 0VYF4D (in base 32), classe A, prezzo L. 15.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«20»: bomboletta aerosol dosato 10 ml pari a 200 erogazioni: A.I.C. n. 029308057 (in base 10) 0VYF4T (in base 32), classe: A, prezzo L. 8.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione.

«40»: 100 ml contengono principio attivo: ipratropio bromuro 80 mg; eccipienti: lecitina di soia, monofluorotriclorometano, difluorodiclorometano, tetraflurodicloroetano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), ogni erogazione rilascia: 42 μg di ipratropio bromuro monoidrato pari a 40 μg ipratropio bromuro anidro;

«20»: 100 ml contengono: principio attivo: ipratropio bromuro 40 mg; eccipienti: lecitina di soia, monofluorotriclorometano, difluorodiclorometano, tetraflurodicloroetano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); ogni erogazione rilascia: 21 μg di ipratropio bromuro monoidrato pari a 20 μg ipratropio bromuro anidro.

Indicazioni terapeutiche: Atrovent è indicato come broncodilatatore nel trattamento del broncospasmo reversibile associato ad affezioni polmonari di tipo cronico ostruttivo, compresi bronchite cronica, enfisema ed asma.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto A.I.C. n. 880/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale CEDIXEN nella forma e confezione: iniet.e.v. 1 flac. 250 mg + fiala solv. da ml 2, iniet. 1 e.v. 1 flac. 500 mg + fiala solv. 5 ml, 1 flac e.v. 1 g + fiala solv. 10 ml, 1 flac e.v. 2 g + fiala solv. 20 ml, infusione 1 g + fiala solv. 100 ml, infusione 2 g + fiala solv. 100 ml.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18 - codice fiscale n. 00832400154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla società Roussel Laboratories Ltd. Kingfisher Drive - Covingham - Swindon (Gran Bretagna) e dalla società Hoechst ag Bruningstrasse 50 - D 6320 Frankfurt am Main 80 (Germania).

Confezioni autorizzate n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

iniett. e.v. 1 flac. 250 mg + 1 fiala solv. 2 ml, A.I.C. n. 029400052 (in base 10) - 0W16ZN (in base 32); classe: a uso ospedaliero H; prezzo L. 10.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

iniett. e.v. 1 flac 500 mg + 1 fiala solv. 5 ml; A.I.C. n. 029400064 (in base 10) - 0W1700 (in base 32), classe a uso ospedaliero H, prezzo L. 18.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

iniett. e.v. 1 flac. polv. 1 g + 1 fiala solv. 10 ml; A.I.C. n. 029400013 (in base 10) - 0W16YF (in base 32); classe: a uso ospedaliero H; prezzo L. 32.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

iniett. e.v. 1 flac. polv. 2 g + fiala solv. 20 ml; A.I.C. n. 029400025 (in base 10) - 0W16YT (in base 32); classe: a uso ospedaliero H; prezzo L. 65.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

infusione 1 flac. polv. 1 g + fiala solv. 100 ml; A.I.C. n. 029400037 (in base 10) - 0W16Z5 (in base 32); classe: a uso ospedaliero H; prezzo L. 32.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

infusione 1 flac. polv. 2 g + fiala solv. 100 ml; A.I.C. n. 029400049 (in base 10) - 0W16ZK (in base 32); classe: a uso ospedaliero H; prezzo L. 65.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione 1 flacone polvere da 250 mg + 1 fiala solvente da 2 ml contiene: principio attivo: cefpirome solfato mg 298, (pari a cefpirome 250 mg).

Eccipienti: sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 2.

Composizione 1 flacone polvere da 500 mg + 1 fiala solvente da 5 ml contiene: principio attivo: cefpirome solfato mg 596, (pari a cefpirome 500 mg).

Eccipienti: sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 5.

Composizione 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente contiene. principio attivo. cefpirome solfato g 1, 191 (pari a cefpirome 1 g).

Eccipienti. sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 10.

Composizione. 1 flacone polvere da 2 g + 1 fiala solvente contiene: principio attivo cefpirome solfato g 2, 382 (pari a cefpirome 2 g).

Eccipienti: sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 20.

Composizione 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente contiene: principio attivo: cefpirome solfato g 1, 191 (pari a cefpirome 1 g).

Eccipienti. sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 100.

Composizione 1 flacone polvere da 2 g + 1 fiala solvente contiene. principio attivo: cefpirome solfato g 2, 382, (pari a cefpirome 2 g).

Eccipienti: sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene. acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 100.

Indicazioni terapeutiche: il cefpirome è di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-positivi e gram-negativi difficili o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare la specialità trova indicazioni nelle suddette infezioni in pazienti defedati c/o immunodepressi. Più dettagliatamente essa viene impiegata in infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni complicate delle basse ed alte vie urinarie, infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni in pazienti neutropenici e immunocompromessi; setticemie, infezioni gravi in pazienti in terapia intensiva.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto A.I.C. n. 881/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale CEFROM nella forma e confezione: iniet. e.v. 1 flac. 250 mg + solv. da ml 2, iniet. 1 e.v. 1 flac. 500 mg + solv. 5 ml, 1 flac. e.v. 1 g + solv. 10 ml, 1 flac. e.v. 2 g + solv. 20 ml, infusione 1 g + solv. 100 ml, infusione 2 g + solv. 100 ml.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18 - codice fiscale n. 00738420157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla società Roussel Laboratories Ltd. Kingfisher Drive - Covingham - Swindon (Gran Bretagna) e dalla società Hoechst ag Bruningstrasse 50 - D 6320 Frankfurt am Main 80 (Germania).

Confezioni autorizzate: numeri A I.C. e classificazioni ai sensi dell'art 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

iniett. e.v. 1 flac. 250 mg + 1 fiala solv. 2 ml; A.I.C. n. 029390010 (in base 10) - 0W0X5U (in base 32), classe: a uso ospedaliero H; prezzo L. 10.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

iniett. e.v. 1 flac. 500 mg + fiala solv. 5 ml; A.I.C. n. 029390022 (in base 10) - 0W0X66 (in base 32); classe: a uso ospedaliero H; prezzo L. 18.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

iniett. e.v. 1 flac. 1 g + fiala solv. 10 ml; A.I.C. n. 029390034 (in base 10) - 0W0X6L (in base 32); classe: a uso ospedaliero H; prezzo L. 32 600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

iniett. e v. 1 flac. 2 g + fiala solv. 20 ml; A.I.C. n. 029390046 (in base 10) - 0W0X6Y (in base 32); classe: a uso ospedaliero H, prezzo L. 65.100 ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

infusione 1 g + 1 solv. 100 ml; A.I.C. n. 029390059 (in base 10) - 0W0X7C (in base 32); classe: a uso ospedaliero H; prezzo L. 32.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

infusione 2 g + solv. 100 ml, A.I C n. 029390061 (in base 10) - 0W0X7F (in base 32), classe: a uso ospedaliero H; prezzo L. 65.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: 1 flacone polvere da 250 mg + 1 fiala solvente da 2 ml contiene: principio attivo: cefpirome solfato 298 mg pari a cefpirome 250 mg.

Eccipienti: sodio carbonato anidro (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 2.

Composizione: 1 flacone polvere da 500 mg + fiala solvente da 5 ml contiene: principio attivo: cefpirome solfato 596 mg pari a cefpirome 500 mg

Eccipienti: sodio carbonato anidro (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 5.

Composizione: 1 flacone polvere da 1 g + fiala solvente da 10 ml contiene. principio attivo: cefpirome solfato g 1, 191 pari a cefpirome 1 g.

Eccipienti sodio carbonato anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), 1 fiala contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 10.

Composizione. 1 flacone polvere da 2 g + fiala solvente da 20 ml contiene: principio attivo: cefpirome solfato g 2, 382 pari a cefpirome 2 g

Eccipienti: sodio carbonato anidro (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene. acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 20.

Composizione: 1 flacone polvere da 1 g + fiala solvente da 100 ml contiene: principio attivo cefpirome solfato g 1, 191 pari a cefpirome 1 g.

Eccipienti: sodio carbonato anidro (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 100.

Composizione: 1 flacone polvere + fiala solvente da 100 ml; principio attivo: cefpirome solfato g 2, 382 pari a cefpirome 2 g.

Eccipienti: sodio carbonato anidro, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); 1 fiala contiene: acqua sterile per preparazioni iniettabili ml 100.

Indicazioni terapeutiche: il cefpirome è di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-positivi e gram-negativi difficili o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare la specialità trova indicazioni nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi. Più dettagliatamente essa viene impiegata in: infezioni delle basse vie respiratorie; infezioni complicate delle basse ed alte vie urinarie; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni in pazienti neutropenici e immunocompromessi; setticemie; infezioni gravi in pazienti in terapia intensiva.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero [e in cliniche e case di cura] (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NFC n. 882/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: ZELIS nella forma e confezione: 20 compresse da 30 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Prospa Italia r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Assago (Milano), Palazzo E2 Milanofiori - codice fiscale n. 11049220152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla S p a - Società Prodotti Antibiotici S p a. - Officina di via Crosa n. 26, Cerano (Novara).

Confezione autorizzata, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 20 compresse da 30 mg, A.I.C. n. 027383076 (in base 10) - 0U3P94 (in base 32); classe: A con nota 66; prezzo: L. 18.100 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: cinnoxicam mg 30; eccipienti: magnesio stearato mg 2, cellulosa microgranulare mg 208.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 870/1995 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: NORMOFER nella forma e confezione: 10 flaconcini orali 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Magis Farmaceutici p a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali n. 34-36-38 - codice fiscale n. 00312600174.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'Officina Farmaceutica Consortile Magis-Mitim-Aesculapius, via Cacciamali n. 34-36-38, Brescia.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 10 flaconcini orali 15 ml; n. A.I.C.: 028144018 (in base 10) - 0UUWDL (in base 32); classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione ogni flaconcino da 15 ml contiene principio attivo: ferro proteinacetilaspartilato mg 800 (pari a Fe3 + mg 40), eccipienti: sorbitolo, glicole propilenico, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aromi naturali, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche stati di carenza di ferro assoluta e relativa: anemie sideropeniche, latenti o conclamate, dell'infanzia e dell'età adulta, dovute a deficiente apporto o assorbimento di ferro, o ad aumentato fabbisogno, secondarie ad emorragie acute e croniche oppure a malattie infettive, gravidanza e allattamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 868/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: PROFER nella forma e confezione: 10 flaconcini orali 15 ml.

Titolare A.I.C.: Società Aesculapius Farmaceutici r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio n. 24 - codice fiscale n. 00826170334.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'Officina Farmaceutica Consortile Magis-Mitim-Aesculapius, via Cacciamali n. 34-36-38, Brescia.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 10 flaconcini orali 15 ml; A.I.C.: n. 028146013 (in base 10) 0UUYBX (in base 32), classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione. ogni flaconcino da 15 ml contiene: principio attivo. ferro proteinacetilaspartilato mg 800 (pari a Fe3+ mg 40); eccipienti: sorbitolo, glicole propilenico, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aromi naturali, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche. stati di carenza di ferro assoluta e relativa: anemie sideropeniche, latenti o conclamate, dell'infanzia e dell'età adulta, dovute a deficiente apporto o assorbimento di ferro, o ad aumentato fabbisogno, secondarie ad emorragie acute e croniche oppure a malattie infettive, gravidanza e allattamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 874/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: ZANTAC nella forma e confezione: sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml).

Titolare A.I.C.: Società Glaxo Wellcome p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Verona, via A. Fleming n. 2 - codice fiscale n. 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Glaxo Wellcome S.A. nello stabilimento sito in Aranda de Duero - Burgos (Spagna), sia dalla società Glaxo Operation uk Ltd nello stabilimento sito in Speke (Gran Bretagna)

Confezione autorizzata: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml); n. A.I.C.: 024448060 (in base 10) - 0RB31W (in base 32); classe: A; prezzo. L. 31.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 10 ml contengono; principio attivo: ranitidina cloridrato 168 mg pari a ranitidina 150 mg; eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, alcool etilico, propile p-idrossibenzoato, butile p-idrossibenzoato, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico anidro, saccarina sodica, sorbitolo (70%) non cristallizzabile, aroma naturale, sodio cloruro e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche. ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 875/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale. RANIDIL nella forma e confezione: sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml).

Titolare A.I.C.: Società A. Menarini Industrie Sud r.l., con sede legale e domicilio fiscale sito a L'Aquila, via Campo di Pile - codice fiscale n. 01320520669.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Glaxo Wellcome S.A. nello stabilimento sito in Aranda de Duero - Burgos (Spagna), sia dalla società Glaxo Operation uk Ltd nello stabilimento sito in Speke (Gran Bretagna).

Confezione autorizzata: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml); n. A.I.C.: 024447068 (in base 10) - 0RB22W (in base 32); classe: A; prezzo: L. 31.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 10 ml contengono; principio attivo: ranitidina cloridrato 168 mg pari a ranitidina 150 mg; eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, alcool etilico, propile p-idrossibenzoato, butile p-idrossibenzoato, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico anidro, saccarina sodica, sorbitolo (70%) non cristallizzabile, aroma naturale, sodio cloruro e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche. ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 876/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: RANIBEN nella forma e confezione: sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml)

Titolare A.I.C.: Società F.I.R.M.A. p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito a Firenze, via di Scandicci n. 37, codice fiscale n. 00394440481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Glaxo Wellcome S.A. nello stabilimento sito in Aranda de Duero - Burgos (Spagna), sia dalla società Glaxo Operation uk Ltd nello stabilimento sito in Speke (Gran Bretagna).

Confezione autorizzata n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml); n. A.I.C.: 025241098 (in base 10) - 0S29JB (in base 32); classe: A; prezzo: L. 31.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 10 ml contengono; principio attivo: ranitidina cloridrato 168 mg pari a ranitidina 150 mg, eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, alcool etilico, propile p-idrossibenzoato, butile p-idrossibenzoato, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico anidro, saccarina sodica, sorbitolo (70%) non cristallizzabile, aroma naturale, sodio cloruro e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 883/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: ULCEX nella forma e confezione: sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml).

Titolare A.I.C.: società Laboratori Guidotti p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito a Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale n. 00678100504.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Glaxo Wellcome S.A. nello stabilimento sito in Aranda de Duero - Burgos (Spagna), sia dalla società Glaxo Operation uk Ltd nello stabilimento sito in Speke (Gran Bretagna).

Confezione autorizzata: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml); A.I.C.: n. 025084068 (in base 10) - 0RXJ154 (in base 32); classe: A; prezzo: L. 31.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 10 ml contengono; principio attivo: ranitidina cloridrato 168 mg pari a ranitidina 150 mg; eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, alcool etilico, propile p-idrossibenzoato, butile p-idrossibenzoato, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico anidro, saccarina sodica, sorbitolo (70%) non cristallizzabile, aroma naturale, sodio cloruro e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7771

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig ra Amabile Maria Cedolin con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Serena Caimmi notaio in Roma n. di rep. 18451 e consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Roma, via Giulio Tarra n. 55, del periziato valore di L. 252 000 000 (nota U.T.E. di Roma 3 dicembre 1991)

96A7716

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 10 settembre 1996, l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, con sede in Roma, è autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig ra Clementina Pietrini con atto dott. Giorgio Forni, notaio in Bologna n. di rep. 30569 e consistente in una porzione del fabbricato sito in comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), via Crevalcore n. 4, adibito a sala di registrazione con servizi, del periziato valore di L. 115 000.000 (nota U.T E. di Bologna 13 marzo 1995).

96A7717

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare due eredità

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Errico Vasco con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Massei, notaio in Firenze n. di rep. 48776 e consistente in un immobile sito in Rignano sull'Arno, via Gramsci n. 10, del periziato valore di L. 150.000.000 (nota U.T.E. di Firenze 31 marzo 1995) e in beni mobili per un valore di L. 224.621.000.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata ad accettare — con beneficio di inventario — l'eredità disposta dalla sig.ra Elsa Borri ved. Neri con testamento olografo a rogito dott. Paolo Siciliani notaio in Pisa, n. di rep. 353966, consistente nella nuda proprietà di due immobili siti in Pisa, via di Gello e via R. Felici, del periziato valore di L. 215.000.000 (nota U T.E. di Pisa del 19 ottobre 1995).

96A7718-96A7721

Autorizzazione all'Associazione genitori ematologia oncologica pediatrica - Ricerca, in Bologna, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 10 settembre 1996, l'Associazione genitori ematologia oncologica pediatrica A.G E O.P. - Ricerca, con sede in Bologna, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Vittorina Serra con testamento pubblico a rogito dott. Giorgio Forni notaio in Bologna n. di rep. 222 e consistente nella somma di L. 500.000.000.

96A7719

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1996, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 20.000.000, disposto — a favore della sezione C.R.I. di Asnago Cermenate — dal sig. Aldo Viganò Garbagnati, con testamento pubblico per atto dott Francesco Peronese, notaio in Como, n. di rep. 68451/16645.

96A7720

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.20092.XVJ(507) del 23 ottobre 1996 il manufatto esplosivo denominato «Segnale fumogeno e luminoso night e day - art. 1315», che la ditta Arduino S.r.l. intende importare dalla ditta Comet - Bremerhaven (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A7672

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della bandiera di guerra al 2° Reggimento Aviazione Esercito «Sirio»

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1996 è stata concessa la bandiera di guerra al 2° Reggimento Aviazione Esercito «Sirio», che ne custodirà il vessillo.

96A7722

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Camerino sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di architettura - sede di Ascoli Piceno:

composizione architettonica e urbana, settore: H10A;
tecnologia dell'architettura, settore: H09A.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7733

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che, presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Ancona, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare n. P02A «economia aziendale», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

96A7732

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189